

| | |
|---|--|
|  | <p><u>SEGRETERIA PROVINCIALE</u> <u>DI ROVIGO</u> Viale Tre Martiri 40 Rovigo Segretario Generale Provinciale Luca BERTOLA Tel. 331 3796768 e-mail: rovigo@coisp.it</p> |
|---|--|

Prot. 2020/SP/Digos

ROVIGO 15 giugno 2020

AL QUESTORE DI

ROVIGO

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE

VENETO

**OGGETTO: Digos – Modifica orario di lavoro. - Informazione Preventiva.
Violazione contrattuale art. 27 ANQ - DIFFIDA**

Egregio Signor Questore

in riferimento alle comunicazioni inviate alle Organizzazioni sindacali rispettivamente Prot. 17898 del 23/5/2020, Prot.18123 del 26/5/2020 e da ultimo quella senza protocollo datata 4/6/2020, ci corre l'obbligo di integrare la nostra comunicazione inviata alla S.V. in data 26/5/2020, atteso che nonostante Le avessimo evidenziato le violazioni di legge integrate dalla predetta informazione preventiva, Lei ha deciso di procedere ugualmente.

Va precisato e sottolineato che l'Accordo Nazionale Quadro, in vigore oramai dal lontano 2010, ha fissato dei paletti normativi ai quali nessun Questore della Repubblica può derogare.

Partiamo infatti dal contestarLe l'orario di lavoro giornaliero che è stabilito per tutto il personale della Polizia di Stato in **36 ore settimanali suddivise in sei ore giornaliere** per chi lavora su sei giorni o, per chi lavora in regime di settimana corta, quindi su cinque giorni, con l'aggiunta di due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno. Questi due distinti orari sono stabiliti dall'articolo 9 comma 1 lettera b) e comma 1 lettera b2) che -

come potrà appurare agevolmente leggendo una copia della Circolare esplicativa emanata dal Signor Capo della Polizia l'8 marzo 2010 - non consente orari diversificati ma ne impone la pedissequa applicazione così come sono stati stabiliti e sottoscritti in sede di accordo.

A questo va aggiunto che, proprio per contemperare esigenze di servizio diverse da quanto stabilito dagli orari previsti dall'articoli 8 e 9 dell'ANQ, l'articolo 7 ha introdotto al comma 6 e 7 i cosiddetti "orari in deroga" che proprio per la loro particolare natura devono avere un inizio ben preciso e una fine altrettanto certa.

Dalla lettura della Sua informazione preventiva, fin dall'oggetto la S.V. non indica che si tratti di una comunicazione contenente "**orario in deroga**" e infatti **NON** fissa l'apposita riunione necessaria per il raggiungimento degli accordi con le organizzazioni sindacali. Vale la pena, allora, riportare il passaggio fondamentale della norma che dispone: L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati dagli articoli 8 e 9 dell'ANQ, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 24 comma 5 lettera c) del D.P.R. 164/02, è assunta previa intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. In tali casi il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e contestualmente invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione o dalle organizzazioni sindacali firmatarie che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali della provincia".

All'opposto, in violazione di detta normativa, la S.V. nella premessa informa le OO.SS. che gli orari si rendono necessari: "**Sulla scorta dei risultati raccolti in sede di attenta valutazione circa le attività specifiche di competenza dell'Ufficio DIGOS, avuto riguardo della situazione organica, e tenuto conto della volontà di aumentare i controlli nella fascia mattutina corrispondente a quella di maggiore movimento degli studenti dei numerosi istituti di questo capoluogo, sentito il Dirigente, è emersa la necessità di aggiornare l'orario di lavoro**" .

Appare evidente che una comunicazione così formulata non integra l'informazione preventiva imposta dalla normativa nazionale in discorso, difettandone totalmente gli elementi costitutivi.

E d'altronde se un Questore o un Dirigente titolare della contrattazione decentrata potesse stravolgere gli orari di lavoro a piacimento, ciò renderebbe inutile qualsiasi informazione preventiva e relativo esame congiunto, rendendo di fatto inutile e inapplicabile la normativa sugli orari in deroga di cui all'art.7 ANQ.

Ci consenta altresì di esplicitare la forte perplessità di questa OS laddove Lei indica che questa variazione oraria si renderebbe necessaria per "**la volontà di aumentare i controlli nella fascia mattutina corrispondente a quella di maggiore movimento degli studenti dei numerosi istituti di questo capoluogo**": ebbene, non può esserLe sfuggito il fatto che le scuole di qualsiasi ordine e grado sono chiuse da oltre 3 mesi per la pandemia del Covid-19 e che comunque sia l'anticipo di mezz'ora sul turno di servizio deve corrispondere con l'anticipo di mezz'ora dalla fine del turno. Diversamente, la decisione da Lei assunta determina una palese violazione contrattuale.

Pertanto Egregio Questore Cavallo, l'orario di lavoro deve essere

immediatamente ripristinato così come stabilito dall'Accordo Nazionale Quadro.

Alla S.V. è consentito, con apposita informazione preventiva – orario in deroga – unicamente prevedere:

1) l'anticipo del turno per ragioni diverse da motivi di ordine pubblico ovvero attività di polizia giudiziaria e nella comunicazione dovranno essere indicati i quadranti orari che non possono superare le sei ore giornaliere;

2) non è possibile compensare le ore con i rientri obbligatori che, come stabilito dall'articolo 9 ANQ, devono essere due alla settimana e di tre ore ciascuno;

3) la data di incontro per il raggiungimento delle intese.

Qualsiasi applicazione diversa comporta violazione di legge e delle specifiche prerogative sindacali e quindi questa Segreteria, con la presente comunicazione, La

invita e diffida

a ripristinare immediatamente l'orario di servizio come previsto dall'ANQ preannunciando che, in difetto di immediata sospensione delle variazioni orarie annunciate, darà mandato ad un legale per avviare l'azione per la repressione della concotta antisindacale così integrata, con ogni onere a carico della Amministrazione da Lei guidata e la successiva denuncia presso la Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale e contabile.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE